

Regolamento prove di certificazione linguistica

(testo deliberato CP/Direttivo giugno 2016 – in vigore da 1.10.2016)

ART.1

La finalità delle prove di certificazione linguistica del CLA è la valutazione della abilità linguistica del candidato in una determinata lingua, secondo le specifiche dettate dal CEFR (Common European Framework of Reference) nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).

ART . 2 – Destinatari.

Possono accedere alle prove di idoneità linguistiche del CLA:

- studenti iscritti all'Ateneo di Verona;
- studenti incoming partecipanti ai programmi e progetti di cooperazione internazionale, quali SOCRATES / ERASMUS;
- borsisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti e iscritti ai corsi di perfezionamento e Master;
- personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università di Verona;
- studenti universitari residenti nell'area geografica veronese ed iscritti presso altri Atenei, previa sottoscrizione di appositi accordi;
- utenti esterni.

ART . 3 – Lingue e Livelli.

Il CLA esegue prove di certificazione linguistica per la lingua francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca nei seguenti livelli del CEFR: A2, B1, B2, C1 e C2.

ART . 4 – Struttura delle prove.

Le prove di certificazione linguistica del CLA sono così strutturate:

A2: TEST INFORMATIZZATO

B1: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO

B2: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO

C1: TEST INFORMATIZZATO – ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO

C2: ACCERTAMENTO SCRITTO – COLLOQUIO

Le parti previste per l'ottenimento della certificazione sono propedeutiche e vanno sostenute nel seguente ordine: test informatizzato (se previsto), accertamento scritto, colloquio.

ART . 5 – Iscrizione.

Per poter essere ammessi alle prove di certificazione linguistica è obbligatorio iscriversi via Internet (sito web del CLA) rispettando le scadenze fissate dal Calendario Accademico annuale del CLA.

Per motivi organizzativi, di controllo e di gestione delle prove, non si accettano candidati che non si siano preventivamente iscritti.

ART . 6 – Pubblicazione liste candidati ammessi al test informatizzato.

La lista dei candidati ammessi al test informatizzato saranno pubblicate sulla Home Page del CLA entro due giorni lavorativi dalla chiusura delle iscrizioni.

ART . 7 – Modalità di accesso.

I candidati devono presentarsi nell'ora, nel giorno e nella sede d'esame stabiliti per sostenere la prova.

Eventuali spostamenti rispetto all'orario o alla data stabilita potranno essere autorizzati dallo staff del CLA, fatta salva la disponibilità dei posti, per i seguenti motivi:

- documentati impegni di lavoro precedentemente assunti;
- malattia documentata da certificato medico.

Per essere ammessi all'esecuzione della prova è necessario presentarsi muniti di un documento d'identità. Gli studenti universitari sono tenuti a presentare anche la tessera universitaria; gli altri aventi diritto dovranno esibire un documento che attesti la loro posizione all'interno dell'Ateneo e/o eventuali attestazioni di pagamento.

Durante lo svolgimento delle prove non è consentito:

- parlare,
- prendere appunti,
- utilizzare o tentare di utilizzare materiale non espressamente autorizzato dallo staff CLA
- (appunti, manuali, dizionari),
- copiare/suggerire o tentare di copiare/suggerire,
- disturbare,
- non seguire le istruzioni dello Staff CLA;
- utilizzare il telefono cellulare.

È vietato il plagio e la copiatura integrale e/o parziale di testi estratti da Internet o da altre fonti.

Nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate, verrà informato il Direttore, che provvederà in merito.

Il Direttore avvierà una apposita procedura anche nei casi in cui il comportamento di un qualunque studente sia finalizzato ad avvantaggiare in modo scorretto un candidato o causi svantaggi ad altri.

ART . 8 – Esito della prova.

La prova di certificazione linguistica si intende superata qualora venga raggiunta la soglia di superamento minimo stabilita per ogni parte/abilità in **60/100**.

ART . 9 – Conseguimento della certificazione.

Nel caso in cui il conseguimento della certificazione richieda il superamento di più parti, tali prove dovranno essere ultimate entro un anno solare a partire dalla data in cui si è sostenuto la prima prova. Per quanto riguarda le sessioni di test di marzo e novembre, che non prevedono le prove scritte ed orali, la prova dovrà essere conclusa entro un anno solare a partire dalla prima sessione completa successiva alla sessione in cui si è sostenuto il test informatizzato. Esempio: se si è sostenuto il test informatizzato nella sessione di settembre 2010, è necessario superare le altre due prove (prova scritta e orale) entro la sessione di settembre 2011; se, invece, si è sostenuto il test informatizzato nella sessione di novembre 2010, il termine viene posticipato alla sessione di gennaio 2012. Limitatamente alla prova di livello C1, gli studenti laureandi che hanno superato l'accertamento scritto entro un anno dal superamento del test informatizzato, possono rimandare il colloquio alla prima sessione completa successiva.

ART. 10 – Sessione di test informatizzati riservati ai laureandi.

Agli studenti laureandi che ne facciano richiesta verrà riservata una ulteriore prova di verifica informatizzata, di norma fissata al termine della sessione ordinaria di prove informatizzate in calendario. Alle prove saranno ammessi **unicamente** coloro che abbiano presentato domanda di laurea e che risultino in difetto della sola competenza linguistica.

ART . 11 – Rilascio della certificazione di competenza linguistica.

Ai candidati che ne facciano richiesta, Il Centro Linguistico rilascia un certificato di competenza linguistica, spendibile all'interno del proprio Corso di Laurea, secondo le modalità definite dallo stesso. La possibilità di certificare una singola prova di livello verrà presa in considerazione solo su formale richiesta **dei corsi di studio** interessati.

ART . 12 – Durata delle certificazioni.

Ai fini del riconoscimento, la durata delle certificazioni di competenza linguistica è la seguente:

A2: 2 ANNI

B1: 3 ANNI

B2: 4 ANNI

C1: 5 ANNI

C2: 6 ANNI

ART . 13 – Rifiuto del voto.

Lo studente può ripetere le prove previste per l'ottenimento della certificazione senza prestare domanda formale, fatta salva la propedeuticità delle prove stesse (il superamento della 2ª prova scritta "congela" il voto del test informatizzato; il superamento del colloquio "congela" il voto della 2ª prova).

Il risultato ottenuto ripetendo una prova annulla in ogni caso il risultato precedente, anche se positivo.

ART . 14 – Visione della prova informatizzata e dell'elaborato scritto.

La prova informatizzata può essere visionata previa richiesta da inoltrare dalla propria casella di posta istituzionale all'Ufficio Testing del Cla. L'Ufficio provvederà a stilare un apposito elenco; verrà data precedenza ai candidati che abbiano ottenuto una valutazione negativa nella prova informatizzata.

Il candidato che ne faccia richiesta potrà prendere visione del proprio elaborato cartaceo alla presenza di un Collaboratore ed Esperto Linguistico/Lettore durante l'orario di ricevimento.

ART . 15 – Riconoscimento delle certificazioni linguistiche esterne.

A seguito del parere del Garante della Libera Concorrenza e del Mercato in data 07.04.2005 in merito alla regolamentazione del settore della Certificazione della conoscenza delle lingue straniere, il CLA riconosce i titoli riportati nella tabella di equipollenza pubblicata sul sito del CLA.

ART . 16 – Modalità per il riconoscimento delle certificazioni linguistiche esterne.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei certificati di competenza linguistica ottenuti presso un Ente certificatore esterno, lo studente deve presentarsi presso l'Ufficio Testing, con la seguente documentazione:

- domanda per l'equipollenza della certificazione debitamente compilata;
- libretto/tessera universitaria dello studente;

- certificato che si intende far riconoscere in originale;
- fotocopia del certificato (l'originale sarà comunque subito restituito allo studente).

L'esito della domanda di equipollenza verrà immediatamente reso noto allo studente, il certificato di competenza linguistica verrà rilasciato entro 15 giorni dalla domanda di equipollenza.

ART. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle altre disposizioni dell'Ateneo, nonché a quelle regolamentari e legislative.